

Codice DB1424

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2280

Legge regionale 09.08.89, N. 45; Comune: PREMOSELLO CHIOVENDA (VB); Ditta: Cooperativa Sociale Risorse di Verbania; Opere previste nell'ambito dello Strumento Esecutivo denominato "S.U.E. 2" in localita' Cuzzago.

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Cooperativa Sociale Risorse di Verbania. e a seguito della documentazione integrativa pervenuta presso il Settore Geologico (prot. n. 37460/2013), relativa ad opere previste nell'ambito dello Strumento Esecutivo denominato "S.U.E. 2" in località Cuzzago - Comune di Premosello Chiovena (VB);

Preso atto del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 46354/2013;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Cooperativa Sociale Risorse di Verbania all'effettuazione di opere previste nell'ambito dello Strumento Esecutivo denominato "S.U.E. 2" in località Cuzzago - Comune di Premosello Chiovena (VB);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

- non interessare in alcun modo da riporti di materiale lo scolmatore che attraversa la Strada Provinciale in corrispondenza dell'incrocio con via della Resistenza;
- garantire in ogni fase la stabilità delle scarpate di neoformazione e la loro protezione da fenomeni di erosione e/o ruscellamento, mediante le tecniche più idonee.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dovrà effettuare a favore dell'Ente autorizzante il versamento di € 2.386,04 come deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori relativi a una trasformazione del suolo su mq 23.095,00.

Ai sensi dell'art 9 della L.r. 45/89 è fatto obbligo del versamento alla Regione del corrispettivo di rimboschimento di € 5.081,00 relativi a una trasformazione del suolo su mq. 23.095,00 interamente boscati.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Franco Licini